

N. R.G. 81/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di **RICCARDO DUCCI** (P.I./ C.F. DCCR57C14E625S) e **ROSANNA LENZI** (CF. LNZRNN59S46E625V)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 7 agosto 2023, il debitore **RICCARDO DUCCI** e **ROSANNA LENZI**, coniugati in regime di comunione legale dei beni, hanno congiuntamente chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC dott. Daniele Veratti sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

A seguito dei chiarimenti richiesti dal collegio, hanno presentato memoria integrativa in data odierna.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti persone fisiche (Livorno).

3. I ricorrenti non svolgono attività di impresa e non sono quindi assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Ducci è attualmente dipendente presso la Ditta individuale I _____ o, con sede in Livorno, V _____ 0, c.f. _____, con la qualifica di Impiegato addetto alle revisioni auto, con un salario netto mensile medio di circa € 1.300,00 (milletrecento/00) mensili. La moglie, Rosanna Lenzi, è a carico del marito in quanto non percepisce alcun reddito.



4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, nonostante la stabilità dell'impiego, il lavoro non è sufficiente per garantire l'assolvimento delle obbligazioni mensili, tra le quali vi è l'affitto di € 650,00 mensili oltre le spese condominiali. I ricorrenti hanno una esposizione debitoria complessiva di circa 72 mila euro.

Il Ducci è proprietario per la quota di 1/9 in comproprietà di due terreni siti nel Comune di Cascina destinati a uliveto per una parte e per un'altra parte a incolto produttivo individuati al Catasto Terreni al Foglio 17 Part. 651 e Part. 104. La perizia di stima consegnata al Gestore della crisi ed elaborata dal Geom. , determina il valore intero di tali terreni in € 31.000,00 per cui la quota di 1/9 attribuibile al Sig. Ducci corrisponde ad € 3.444,44.

Il Ducci risulta

- proprietario di un'autovettura Volkswagen UP targata EL697GZ immatricolata a gennaio 2012. Valore: 5.500,00 €;

- di un motoveicolo Yamaha 900 targato AE86712 immatricolata nel 1998. Valore: 2.500,00 €

Dalle verifiche effettuate presso il PRA è risultata inoltre una Lancia Y targata AH163JH immatricolata nel 1996 per la quale il Sig. Ducci ha dichiarato di non avere il possesso.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. D. Veratti.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dal ricorrente, gli arredi dell'abitazione, genericamente indicati dal ricorrente, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 cpc; analogamente non può escludersi dalla liquidazione la vettura Volkswagen UP targata EL697GZ; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa



risultati antieconomica. Quanto ai veicoli sopra indicati, la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.

9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente, avente ad oggetto l'abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **RICCARDO DUCCI, c.f. DCCRCR57C14E625S**.

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore il **dott. Daniele Veratti**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;



5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano>) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori

e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della vettura Volkswagen UP targata EL697GZ, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;

g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);

h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 21/9/2023.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai





TRIBUNALE DI LIVORNO
Ufficio Procedure Concorsuali

IL TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che, con sentenza n. 51/2023 pubblicata il 25/09/2023, il Tribunale, decidendo sull'istanza di apertura della liquidazione controllata presentata da Riccardo DUCCI, nato a Livorno il 14 luglio 1957, c.f. DCCRCR57C14E625S e Rosanna LENZI, nata a Livorno il 6 novembre 1959, c.f. LNZRNN59S46E625V, ha accolto la domanda ma, in dispositivo, ha ommesso il riferimento alla ricorrente Rosanna Lenzi;

rilevato che trattasi di evidente errore materiale;

ritenuto, al contrario, che non costituisca errore materiale l'aver "omesso l'inserimento – tra i poteri e le autorizzazioni conferite al nominando liquidatore - quello di poter procedere alla trascrizione presso i pubblici registri (Conservatoria, PRA, Registro Imprese) della Sentenza di apertura della liquidazione controllata del patrimonio, mediante prenotazione a debito delle imposte da assolvere al momento della presentazione dell'atto" in quanto la prenotazione a debito presuppone l'ammissione della procedura al Patrocinio a Spese dello Stato che è conseguente – in applicazione analogica dell'art. 144 D.P.R. 115/2002 – all'attestazione del giudice delegato dell'insussistenza di liquidità (previa analogica attestazione del liquidatore, verosimilmente all'esito dell'inventario)

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 51/2023, inserendo, dopo "RICCARDO DUCCI, c.f. DCCR57C14E625S" le parole "Rosanna LENZI c.f. LNZRNN59S46E625V".

Respinge nel resto.

Livorno, 09/10/2023.

IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Gianmarco Marinai